

dici, venti o trenta mila lire di contrabbando; ora, vorrete voi dare tutte queste trenta mila lire ai doganieri? Questa mi sembra una concessione eccessiva.

Il contrabbando si esercita principalmente sul tabacco, sulla polvere, sul sale, cioè sui generi di privativa, la cui vendita è limitata, e il contrabbando dà, come è sua convenienza in simili casi, forti somme ai doganieri e la sua merce passa.

È dunque un'inutile generosità quella che si vuole porre in pratica, per avere impiegati onesti.

Per ciò che riguarda la seconda parte vi rinuncio.

PRESIDENTE. Cominceremo a mettere ai voti la prima parte.

PLUTINO. Alla seconda parte rinuncio; vi rinuncio perchè l'onorevole regio commissario ha detto che il sequestro è puramente riservato ai soli generi di privativa.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Sì, perchè ha già parlato due volte.

LAZZARO. L'ho già ricordato io stesso.

Dirò che l'onorevole relatore ha spostato intieramente la quistione. Egli ha confuso la pena che s'infligge al delitto colla ricompensa che si dà al compimento d'un dovere che è già remunerato.

Ma a me sembra che siano queste due quistioni distinte. Io ammetto che la pena deve infliggersi, e che, prendendo l'uomo com'è, e riguardandolo capace di delinquere, la legge debba provvedere pel caso che il reato sia commesso. Ma qui non si tratta di ciò; si tratta di assegnare una ricompensa, e non d'infliggere una pena.

Che ci ha a fare il contrabbando scoperto col parricidio? Io non ci vedo nessuna relazione, non ci vedo nessun nesso.

Insomma quest'articolo, a parer mio, consacra una grande immoralità, sicchè conchiudo da tutto il complesso della legge, e specialmente da quest'articolo, si possa rilevare che essa sia veramente una legge da medio evo.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino propone che invece di dire: « Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, » si dica: *la metà del valore, ecc.*; l'altra metà va allo Stato.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. È necessario avvertire che quando si dice: *è attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando*, non s'intende parlare solamente dei doganieri. Il contrabbando può essere sorpreso da chiunque, dai privati, dagli agenti della forza pubblica, dai carabinieri e dalle guardie municipali. Ordinariamente sogliono essere i doganieri, ma spesso anche sono altri. Di più, nelle leggi doganali suol essere fatta distinzione tra coloro che hanno rivelato il contrabbando e coloro che lo hanno sorpreso materialmente.

Questa prima osservazione è necessaria, perchè si sappia che non si riferisce esclusivamente ai doganieri la ripartizione del valore del contrabbando.

Osservo in secondo luogo che per l'esperienza fatta finora si trova appena sufficiente per combattere il contrabbando lo abbandonare ai rivelatori ed a coloro che l'hanno sorpreso il valore quasi totale degli oggetti. In questo momento specialmente io troverei alquanto rischioso fare una novità che avesse per effetto di diminuire lo stimolo alla scoperta del contrabbando.

Prego la Camera di pensarvi molto seriamente.

Aggiungo che nel regolamento doganale, che la Camera a suo tempo esaminerà, si è stabilito come principio di abolire

da una parte la *confisca* (la quale è conservata qui solo per eccezione, trattandosi di generi di privativa), e dall'altra parte di non lasciare al tesoro dello Stato nessuna parte degli oggetti sorpresi; quasi tutto è stato attribuito agli scopritori e ai rivelatori del contrabbando; e se una piccola parte se n'è riservata, come vedranno nella legge doganale, ciò è stato per versarla nella così detta *massa* dei doganieri.

Anzi, siccome in alcune parti d'Italia vi erano certe riserve fatte per le amministrazioni superiori, queste riserve sono state abolite, ed il valore del contrabbando è stato attribuito a coloro che lo rivelano ed a coloro che lo sorprendono, salvo qualche piccola rata a quelli che sono più vicini alla forza doganale, come il capo-brigata ed il ricevitore, e salvo, come si è detto, una piccola rata per la *massa*.

Io prego la Camera di considerare se sia bene che anticipatamente, in occasione della discussione di questa legge delle private, si abbia a pregiudicare la massima stabilita per tutto l'ordinamento del servizio doganale.

Ma è soprattutto utile, ripeto, di osservare se sia ora il momento opportuno di diminuire i freni al contrabbando, diminuendo il premio a chi lo scopre e lo sorprende.

Dopo queste osservazioni, la Camera risolva quello che crede.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Plutino.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo...

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo?

MICHELINI. Ho proposto la soppressione delle parole: *e verificati utili*, e già ne ho addotti i motivi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE CESARE, relatore. La Commissione respinge questo emendamento, e in suo nome ne dirò le ragioni. Si è detto: *verificati utili*, perchè ci sono degli oggetti che valgono poco o nulla, che non hanno alcun valore intrinseco. Per esempio, c'è un certo congegno meccanico per macinare il tabacco, che i contadini si fanno da sé stessi, il quale non vale più di tre soldi. In questo caso, che cosa dispensate agl'impiegati doganali? Ci sono in provincia di Lecce molti che lavorano il tabacco con due pietre, le quali non hanno il valore di un soldo. In quest'altro caso, che cosa dispensate agl'impiegati? Ecco perchè si è detto: *gli oggetti verificati utili*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michelini, che sopprime le parole: *verificati utili*.

(Non è approvato.)

Ora il deputato Lazzaro propone la soppressione dell'intero articolo.

Debbo fargli riflettere che la prima volta che l'ha proposta io voleva metterla ai voti, prima dell'emendamento del deputato Plutino, come più larga; ma egli stesso l'ha ritirata. Siccome però qui la soppressione dell'articolo equivale alla reiezione del medesimo, il deputato Lazzaro, per ottenere il suo scopo, voterà contro l'articolo.

Pongo ai voti l'articolo 31.

(La Camera approva.)

« Art. 32. *Istruzioni disciplinari.* — Con decreto reale saranno approvate le istruzioni disciplinari per l'esecuzione della presente legge. »

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Gadda ha la parola.

GADDA. Desidero una spiegazione: se, cioè, nella facoltà